

Novità fiscali del 13 gennaio 2011: dettaglianti con fattura in luogo dello scontrino; la Commissione Tributaria é competente a stabilire la validità di un accertamento induttivo; possono essere dedotte le sanzioni Antitrust; unica partecipazione in SRL appartenente a più soggetti; controlli sui modelli ISEE; Assonime sulle proroghe di termini per l'attività d'impresa; RAEE: da 1/1/2011 nuove responsabilità per i produttori; deducibilità degli interessi passivi: modifiche sul Rol in Unico 2011

Publicato il 13 gennaio 2011

dettaglianti con fattura in luogo dello scontrino; la Commissione Tributaria é competente a stabilire la validità di un accertamento induttivo; possono essere dedotte le sanzioni Antitrust; unica partecipazione in SRL appartenente a più soggetti; controlli sui modelli ISEE; Assonime sulle proroghe di termini per l'attività d'impresa; RAEE: da 1/1/2011 nuove responsabilità per i produttori; deducibilità degli interessi passivi: modifiche sul Rol in Unico 2011

Indice:

1) Dettaglianti con fattura in luogo dello scontrino

2) La Commissione Tributaria é competente a stabilire la validità di un accertamento induttivo

3) Possono essere dedotte le sanzioni Antitrust

4) Unica Partecipazione in SRL appartenente a più soggetti

5) Controlli sui modelli ISEE: Circolare Inps

6) Assonime sulle proroghe di termini per l'attività d'impresa

7) RAEE: Dal 1/1/2011 nuove responsabilità per i produttori

8) Deducibilità degli interessi passivi: modifiche sul Rol in Unico 2011

1) Dettaglianti con fattura in luogo dello scontrino

Dal 1 maggio 2011 i clienti dovranno fornire ai venditori il codice fiscale per gli acquisti di importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva. Ciò per fare fronte al provvedimento di fine anno 2010.

Adesso, si attendono le ulteriori indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di comunicazione dei dati relativi a tali operazioni.

Di fatto molti commercianti al dettaglio potrebbero preferire di emettere la fattura in luogo dello scontrino fiscale,

Così facendo si emetterebbe un documento (fattura) già comprensivo di tutte le informazioni richieste dalla norma per i controlli sulle spese dei soggetti privati (cd. spesometro).

La fattura va annotata nel registro Iva, tenuto generalmente dall'intermediario o dal professionista, così che con l'ausilio dei vari software in commercio, risulterà più facile trasmettere i dati richiesti dalle nuove comunicazioni.

Il provvedimento del 22 dicembre 2010 prevede che si debbano comunicare le operazioni Iva di importi pari o superiore a 3.000 euro (25.000 euro per il 2010), nonché le operazioni "per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura" di importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva (dal 1° maggio 2011).

Per queste ultime, il cedente o il prestatore del servizio dovrà comunicare all'Agenzia il codice fiscale del cessionario o del committente.

Per cui, in presenza di scontrino o di ricevuta fiscale di importo pari o superiore a 3.600 euro, occorrerà integrare il documento.

Per gli scontrini, in particolare, dovrebbe essere utilizzato lo stesso principio dello scontrino cd. "parlante" delle farmacie.

Redditometro al via da marzo

Nel frattempo, il Direttore dell'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro, ha illustrato i lavori in corso al Ministero in materia di nuovo redditometro, con l'obiettivo di avviare la sperimentazione a partire dal mese di marzo, previa presentazione del redditometro di seconda generazione alle associazioni di categoria.

Per tale strumento verrà predisposto un apposito software per i contribuenti.

Verranno monitorate 100 voci di spesa significative, da confrontare con il reddito dichiarato.

Il redditometro si affiancherà al c.d. "spesometro", ossia la citata nuova comunicazione delle operazioni sopra i 3.000,00 euro, ideato dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (manovra correttiva) e poi realizzato con il provvedimento di fine anno 2010, e all'accertamento sintetico, per implementare la lotta all'evasione fiscale.

2) La Commissione Tributaria é competente a stabilire la validità di un accertamento induttivo

La Commissione Tributaria (competente a stabilire la validità di un accertamento induttivo) non ha l'obbligo di interpellare gli uffici delle Entrate per acquisire dei nuovi elementi.

Non deve, pertanto, chiedere agli uffici delle Entrate l'acquisizione di nuovi elementi, anche qualora non siano stati rilevati gravi indizi.

Lo ha stabilito **la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26424 del 30 dicembre 2010.**

Invece, l'azienda, nel presentare ricorso, aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria, poiché aveva confermato la validità degli accertamenti notificati, basati su presunzioni prive di gravi indizi, lamentando la violazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 sul potere delle commissioni tributarie di accedere agli uffici per raccogliere informazioni e chiarimenti necessari.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha precisato che tale potere costituisce una mera facoltà dei giudici, e non un obbligo; pertanto gli accertamenti impugnati possono essere considerati legittimi, anche se fanno riferimento a presunzioni prive dei caratteri di gravità, dato che possono trovare la propria giustificazione da una complessiva inattendibilità delle scritture d'impresa e dall'assenza di una contabilità sistematica.

3) Possono essere dedotte le sanzioni Antitrust

Le sanzioni irrogate dall'Antitrust sono deducibili dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109, comma 5 del TUIR.

Lo ha stabilito la **Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 427/03/10 del 2010.**

A parere della suddetta Commissione, l'aspetto fondamentale per rendere deducibili tali sanzioni dai ricavi d'impresa, ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR, è legato *“alla correlazione tra costi e ricavi all'attività potenzialmente idonea a produrre reddito, laddove l'avverbio potenzialmente rende ben chiaro il concetto di quelli che sono gli atti illeciti o illegittimi di cui si tratta”*.

L'imposta in oggetto confluisce nel reddito effettivamente conseguito e, quindi, la sanzione irrogata non può che avere natura risarcitoria giacché finalizzata a riportare le condizioni di mercato a una maggiore equità.

Di parere opposto è, invece, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5050 del 2010).

Tuttavia, la tesi esposta dalla CTP di Milano concorda con quanto già sostenuto in precedenza da Assonime (circolare n. 39/2010) e dall'Associazione Dottori Commercialisti (norma di comportamento n. 138).

4) Unica Partecipazione in SRL appartenente a più soggetti

Quando più eredi, che acquisiscono la quota di partecipazione in una S.r.l. del socio defunto, diventano comproprietari della medesima o ciascuno acquista la proprietà di una porzione della stessa?

Quali sono, inoltre, gli effetti laddove gli eredi acquisiscono la quota di partecipazione del socio unico di Srl defunto?

A queste domande ha risposto la **Fondazione studi dei Consulenti del lavoro**, con il **parere**, in materia tributaria, **n. 02 del 12 gennaio 2011**.

Quando più eredi acquistano la quota di partecipazione dell'unico socio defunto per successione mortis causa, vanno a costituire una comunione titolare dell'unica quota societaria.

Tutti i diritti sociali, dei comproprietari/eredi, riferita all'unica quota di partecipazione, dovranno essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del cod. civ.. Gli eredi dovranno comunicare alla società il nominativo di tale rappresentante e la quota di partecipazione agli stessi riferita rimane una ed unica fino a quando gli eredi medesimi non perfezionano la divisione della quota, laddove lo statuto preveda la divisibilità della quota, mediante gli ordinari procedimenti che l'ordinamento prevede per lo scioglimento delle comunioni.

Fino a quando la procedura di divisione dell'unica quota di partecipazione alla S.r.l. non sia perfezionata si applicano tutte le particolari disposizioni che disciplinano le SRL Unipersonali; l'unica particolarità è data dal fatto che con la qualifica di "socio unico" dovranno essere iscritti tutti i coeredi.

Qualora tali disposizioni vengano violate, laddove la violazione sia causa di applicazione della responsabilità illimitata, i coeredi rispondono illimitatamente e solidalmente tra loro per le obbligazioni societarie per le quali non trovi applicazione il beneficio della responsabilità limitata.

In tal caso, tuttavia, trova applicazione l'autonomia patrimoniale imperfetta prevista per le società di persone dall'art. 2304 del c.c. il quale prevede che, i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci (in questo caso dall'unico socio costituito dalla comunione ereditaria), se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

Pertanto, ha, infine, osservato la citata Fondazione studi, è necessario, oltre che opportuno, procedere agli adempimenti pubblicitari e di versamento previsti per le SRL Unipersonali ed eventualmente, ma successivamente, procedere alla divisione della comunione.

5) Controlli sui modelli ISEE: Circolare Inps

Come è noto l'art. 34 della legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nel S.O. n. 243 della G.U. n. 262 del 9/11/2010, ha apportato rilevanti novità al D.Lgs. n. 109/98, già modificato dal D.Lgs. 130/2000 e successivamente dalla legge n. 244/2007. Adesso, **l'Inps, con circolare n. 2 del 12 gennaio 2011, ha tracciato un quadro sintetico delle principali modifiche intervenute e fornire le prime istruzioni applicative in merito alla nuova disciplina.**

Presentazione dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

La legge n. 183/2010, fermo restando i soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Comuni, Centri di Assistenza Fiscale, Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e INPS), ha introdotto una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata.

In particolare, l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 109/98 prevede la possibilità di presentare la DSU all'INPS in via telematica.

Il cittadino per avvalersi di tale opportunità può, collegandosi al sito Internet dell'INPS, utilizzare il portale ISEE richiamabile dai "Servizi On-Line", tramite il link "Al Servizio del Cittadino" o dal menu "Per tipologia di utente", dal link "Cittadino".

Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN). Le informazioni per ottenere il PIN sono consultabili sul portale www.inps.it al link "Richiesta PIN".

Le funzioni disponibili per la presentazione della DSU sono:

– Acquisizione per il cittadino che assume il ruolo di dichiarante, che si concretizza nel compilare i pannelli che verranno presentati con le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali sulla persona e sui componenti il nucleo familiare;

– Rettifica delle informazioni che sono nella banca dati ISEE a seguito di una acquisizione nella quale si sia riscontrato un errore. Tale rettifica è di fatto una nuova acquisizione ma facilitata dalla presentazione di pagine contenenti i dati della dichiarazione precedentemente inseriti che potranno essere corretti;

- Consultazione delle dichiarazioni e delle attestazioni ISEE che risultano presenti nella banca dati. Le dichiarazioni e attestazioni consultabili sono quelle nelle quali il cittadino è presente come dichiarante ma anche quelle nelle quali è facente parte del nucleo familiare. Le dichiarazioni consultabili sono esclusivamente quelle che il cittadino ha acquisito in via telematica. E' prevista anche la consultazione della lista delle dichiarazioni nelle quali il cittadino, che ha effettuato l'accesso con il proprio PIN, risulta essere uno dei componenti della dichiarazione.

Inoltre, in caso di presentazione della DSU all'INPS in via telematica, l'attestazione nel riquadro "timbro dell'ente e firma dell'addetto che consegna l'attestazione" conterrà in sostituzione degli stessi la dizione "dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all'INPS in via telematica".

Controlli sui dati autocertificati

A) Controlli dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 5)

Il comma 5 dell'art. 4 attribuisce all'Agenzia delle entrate un potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella DSU.

L'Agenzia delle entrate, infatti, attraverso appositi controlli automatici rileva eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria e le comunica all'Inps, che le inoltra agli Enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica (art. 4, comma 6).

I soggetti acquisitori o l'Inps stesso, nell'ipotesi di invio telematico, rilasciano un'attestazione che contiene l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 7).

Spetta, poi, all'Agenzia delle entrate, nel caso di difformità od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari di cui all'art. 7, comma 6 del D.P.R. 605/73, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle relative procedure automatizzate (art. 4, comma 9).

B) Controlli degli Enti erogatori (art. 4, comma 8)

Se, a seguito del suddetto controllo automatico, vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:

1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Gli Enti erogatori svolgeranno, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori che si rendessero necessari e provvederanno ad ogni adempimento conseguente qualora fosse verificata la non veridicità dei dati dichiarati.

C) Controlli della Guardia di Finanza (art. 4, commi 10 e 11)

Il comma 10 dell'art. 4 in esame riserva una quota delle verifiche della Guardia di Finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.

Per assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l'Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare (art. 4, comma 11).

Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale

Il comma 1 dell'art. 4 bis fa salva la possibilità che l'Istituto, per l'alimentazione del Sistema informativo ISE/ISEE, possa stipulare delle apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale.

In considerazione, quindi, del nuovo dettato normativo, l'Inps sta procedendo con la predisposizione del testo di convenzione che, a conclusione del previsto iter per l'approvazione, sarà sottoposta alla firma dei Centri di Assistenza Fiscale. Nelle more della definizione della suddetta convenzione, i rapporti con i Centri di Assistenza Fiscale continuano ad essere disciplinati dalla convenzione attualmente in essere.

Redditi da dichiarare ai fini ISE/ISEE

Con la modifica di cui all'art. 34 della legge 183/10 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall'art. 3, comma 1, delle norme integrate dai D.P.C.M. n. 221/99 e n. 242/01.

In particolare, la lettera d) dell'art. 34 inserisce alla tabella 1, parte I del Decreto legislativo in esame, dopo la lettera b), un nuovo capoverso che stabilisce che devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali.

Pertanto, i redditi che rientrano in tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU, eccetto nell'ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano.

Ad esempio, con riferimento al modello Unico Persone Fisiche 2010 per la dichiarazione dei redditi del 2009:

- se il soggetto si è avvalso del regime dei **Contribuenti minimi** ed ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l'importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di

impresa familiare va riportato l'importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell'impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall'imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7);

- se il soggetto si è avvalso del **regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo** (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l'importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1;

- se il soggetto si è avvalso del **regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali** (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l'importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1.

Convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate

Il legislatore ha previsto, al fine di dare attuazione all'art. 4, la stipula di una convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate per disciplinare, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, le modalità attuative e le specifiche tecniche di scambio delle informazioni (art. 4, comma 12).

In tal senso è stata sottoscritta apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Ulteriori disposizioni

L'art. 4, comma 13, per consentire la semplificazione ed il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti, in presenza di un'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, fa salva la possibilità di prevedere un periodo di sperimentazione finalizzato a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.

Inoltre, ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, è prevista la possibilità di razionalizzare e armonizzare i criteri di determinazione dell'ISEE rispetto all'evoluzione della normativa fiscale attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della valutazioni

dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 14).

6) Assonime sulle proroghe di termini previsti da alcune disposizioni legislative per le imprese

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (pubblicato in G.U. 29 dicembre 2010 n. 303) contiene una serie di proroghe dei termini previsti da alcune disposizioni legislative.

Per una serie di disposizioni, indicate nella Tabella 1 del decreto, i termini originariamente indicati sono rinviati al 31 marzo 2011.

Un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tra le disposizioni del provvedimento più rilevanti per **l'attività d'impresa** vi è il rinvio al 31 marzo 2011 del termine:

- per la cessazione delle **gestioni dei servizi pubblici locali** affidate senza gara pubblica, previsto dall'articolo 23 bis, comma 8, lettera e) del decreto legge n. 112/2008. La proroga del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2010, riguarda soltanto gli affidamenti in materia di trasporto pubblico locale;

- per l'abrogazione delle autorità d'Ambito territoriale ottimale (AATO) per i **rifiuti e per l'acqua**, prevista dall'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il termine originario per l'attuazione di questa disposizione era il 1° gennaio 2011;

- per la cessazione della facoltà di utilizzare strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi per accedere ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, prevista dal **Codice dell'amministrazione digitale** (articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Il termine era originariamente fissato al 31 dicembre 2010;

- entro il quale è precluso ai **soggetti che esercitano attività televisiva** in ambito nazionale con più di una rete, nonché alle imprese controllate, controllanti e collegate, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani (articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). Il termine era originariamente fissato al 31 dicembre 2010;

- entro il quale, per dimostrare la sussistenza di alcuni requisiti nel **settore dei lavori pubblici**, si deve fare riferimento agli orizzonti temporali identificati dai commi 9-bis e 15-bis dell'articolo 253 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Il termine originario era il 31 dicembre 2010.

(Assonime, nota del 12 gennaio 2011)

7) RAEE: Dal 1/1/2011 nuove responsabilità per i produttori

Dal mese di gennaio 2011 i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) devono assumersi la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e della gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) nuovi, ossia quelli derivanti da apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

E' quanto prevede il comma 4, dell'art. 20, del D.Lgs. n. 151/2005, provvedimento cardine in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. "RAEE") e di contenimento dell'utilizzo di sostanze pericolose nella produzione di apparecchiature nuove (cd. "AEE"), così come, da ultimo, modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194,

convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, che ha fatto slittare il termine iniziale dell'obbligo in parola alla più vicina data tra la definizione del sistema europeo di identificazione dei produttori (ad oggi non avvenuta) e lo scadere del 31 dicembre 2010.

Infatti, il D.Lgs. n. 151/2005, emanato in recepimento delle direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, ha introdotto sul piano nazionale nuove regole che impongono:

- l'obbligo, per i produttori di nuovi beni, di non utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione delle "AEE";

- un peculiare sistema di gestione dei "RAEE", basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc con oneri economici posti a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove.

(Ipsoa, nota del 12 gennaio 2010)

8) Deducibilità degli interessi passivi: modifiche sul Rol in Unico 2011

Nella prossima dichiarazione dei redditi andranno osservate le nuove regole sugli interessi passivi: dal periodo d'imposta 2010, infatti, la quota del risultato operativo lordo non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e oneri finanziari di competenza, può essere portata a incremento del Rol degli anni successivi.

Per i soggetti Ires cambiano, dal periodo d'imposta 2010, le regole per la deducibilità degli interessi passivi. La disciplina è regolamentata dall'articolo 96 del Tuir, in cui è stabilito che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati.

L'eventuale eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica. Va ricordato che per risultato operativo lordo deve intendersi la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci relative all'ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

Con la Finanziaria del 2008 sono state modificate profondamente le regole riguardanti la deducibilità degli interessi passivi dal reddito. La norma, infatti, stabilisce che a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la quota del Rol non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. Questo comporta che, per i soggetti che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la regola vale dal periodo d'imposta 2010 e quindi va tenuta in conto nella dichiarazione Unico 2011.

In altre parole, la norma permette di utilizzare negli anni successivi, grazie al meccanismo del riporto, la quota di Rol eccedente l'ammontare degli interessi passivi e degli oneri finanziari non dedotti in quanto eccedenti l'ammontare degli interessi attivi e del 30% del Rol.

(Notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2011)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

